AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

Ufficio Energia

Affidamento in concessione ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 15 (Finanza di Progetto) e art. 179, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del "Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici nella Provincia dell'Aquila: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., LR 18/2015, Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020".
CIG: 9720542D02
CPV: 71315000-9

CHIARIMENTO N. 1

Un operatore ha formulato l'allegato quesito, al quale si forniscono i seguenti chiarimenti.

La progettazione della procedura per la concessione del servizio in oggetto ha inteso tener conto del Piano Economico e Finanziario (PEF) quale elemento di valutazione tecnica, prescrivendo che:

1. Il PEF deve essere inserito nella Busta B in quanto scelto come elemento di valutazione tecnica (Disciplinare di Gara, art. 13 – punto A4 in tabella);
2. La componente *"aumento percentuale del canone annuale riconosciuto alla Provincia"* va a costituire l'unico elemento necessario per la valutazione dell'offerta economica (Busta C);
3. Il contenuto del PEF, ad eccezione della componente del punto 2, è necessario per la valutazione dell'offerta tecnica.

Se è vero che nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici necessari per rappresentare le soluzioni realizzative del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, è parimenti vero che il PEF nella Busta B, riportando tutti gli importi della gestione compreso il canone concessorio da corrispondere alla Provincia, e quindi l'aumento percentuale del canone, annuncerebbe l'elemento dell'offerta economica, confliggendo con il principio di segretezza delle offerte (in questo caso dell'offerta economica), che impone di non rendere noto alla commissione giudicatrice alcun elemento dell'offerta economica prima che la stessa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica.

Pertanto al fine di garantire la conformità della procedura di gara al citato principio di segretezza, in riscontro al quesito si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. nella Busta B, sede dell'offerta tecnica, dovrà essere inserito il PEF nella sua versione integrale e asseverata, ma in cui sia anonimizzato e oscurato l'aumento percentuale del canone annuale riconosciuto alla Provincia, il canone rialzato, ed ogni altro elemento e informazione che possano fornire indicazioni sull'aumento percentuale o sul canone rialzato, o che consentano di ricostruire l'offerta economica;
2. nella Busta C, sede dell'offerta economica, dovrà essere aggiunto, oltre all'offerta recante l'aumento percentuale del canone concessorio di base, il PEF nella sua versione integrale, asseverata e in originale.

Con riferimento all'Art. 92, comma 2, lett. b) del d. lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) il quale, ancorché in vigore ma con efficacia dal 1° luglio 2023, rappresenta sin d'ora il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale, si ritiene non significativa la modifica richiesta in quanto non onera gli interessati di alcun aggravio per il componimento dell'offerta, e pertanto non si ritiene di dover prorogare il termine per la presentazione delle offerte, che rimane fissato al 15 maggio 2023 ore 10.00.

Il presente chiarimento è pubblicato per effetto del paragrafo 10.1 del Bando di gara in forma anonima all'indirizzo internet:
https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2053-ufficio-energia;

L'Aquila, lì 24.04.2023

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Andrea De Simone

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Antonio Rosanò

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Affidamento in concessione ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 15 (Finanza di Progetto) e art. 179, comma 3 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del "Servizio di accertamento documentale ed ispezione degli impianti termici nella Provincia dell'Aquila: Legge 10/1991, D.Lgs 192/2005 e ss.mm.ii., LR 18/2015, Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 31.07.2020"

Protocollo gara: 9720542D02

Ente: Provincia dell'Aquila

Data creazione report: 13/04/2023 09:30

Chiarimento n. 1 : QUESITO

da **Fornitore** alle **12/04/2023 13:32**

Premesso che:

Nel punto A4 della griglia di valutazione è riportato un punteggio riferito al " *Valore economico e finanziario del piano, qualità dello stesso anche con riferimento all'asseverazione da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 183 comma 9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.* "

Il suddetto piano deve essere accluso nella Busta B – Offerta Tecnica;

Il Piano economico e finanziario deve riportare tutti gli importi della gestione, compreso il canone concessorio da corrispondere alla Provincia;

Analogamente l'asseverazione, tra i suoi allegati, ha le tabelle economiche della concessione, compreso il canone concessorio da corrispondere alla Provincia;

Il canone concessorio, è messo a base d'asta nell'Offerta economica – Busta C, dove viene valutato il criterio " *B1. Aumento percentuale del canone annuale riconosciuto alla Provincia*".

Per quanto sopra, tenuto conto del principio di segretezza delle offerte, rilevato che, annettendo il PEF e l'asseverazione, nella busta B, verrebbe automaticamente disvelata l'offerta economica , si chiede come procedere per evitare tale circostanza, onde non incorrere in eventuali sanzioni di esclusione.